

Polizze infortuni, danni da interruzione di attività e Covid 19**a) Premessa**

Il DL n. 18 del 17 marzo 2020, al comma 2 dell'art. 42 ed una circolare dell'INAIL che reca la stessa data (17.3.2020, n. 3675), qualificano l'infezione da Covid-19 come "infortunio professionale" e non come "malattia professionale" e questo evidentemente rende necessario chiedersi se una tale definizione possa essere estesa anche ai contratti privati di polizza infortuni.

Sorgono spontanee alcune domande:

1. può una norma di legge modificare un contratto privato stipulato tra le parti?

La risposta non può che essere negativa, tranne il caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata in maniera contraria a norme di legge già esistenti.

2. Può una norma di legge aggravare il rischio ai sensi dell'art. 1898 del c.c.?

Alcuni affermano di sì, altri di no. In ogni caso, essendo l'art. 1898 del c.c. inderogabile (se non più a favore dell'Assicurato), trascorso un mese dal momento in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza della situazione che può avere aggravato il rischio ed è rimasto inerte, non può più contestare nulla all'Assicurato (vedere anche quanto scritto nella news Responsabilità civile dei medici e Covid-19).

3. L'ultimo quesito riguarda se, sempre una norma di legge, permette di interpretare in maniera diversa il contenuto di un contratto assicurativo da quello esistente prima dalla legge stessa. Vediamo se il percorso sotto riportato può aiutarci a dare una risposta a questo interrogativo.

Il contratto di polizza infortuni privata ha una serie di norme generali che definiscono l'oggetto e la portata della garanzia, con le sue condizioni generali, particolari ed aggiuntive che, in alcuni casi, possono anche essere diverse per le varie Compagnie di mercato.

Giusto chiarire che l'oggetto della tutela in tali contratti è l'evento, che deve rispondere a determinati requisiti e che deve essere in grado di produrre (come conseguenza) lesioni obiettivamente constatabili.

Le cause che rendono validi, ai fini della garanzia assicurativa privata, i requisiti dell'evento sono:

- **Fortuita:** totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce anche se quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche grave, può aver contribuito al verificarsi dell'evento.

Non vi è dubbio che il COVID 19 vi rientri.

- **Esterna:** deve trovare origine all'esterno dell'organismo.

Anche in questo caso i requisiti corrispondono all'infezione del COVID 19

- **Violenta:** l'azione che provoca la lesione deve essere improvvisa e repentina attraverso un fatto concentrato in un preciso momento. È una delle caratteristiche che distinguono l'evento infortuni dalla malattia.

Su questo punto nasceranno le diverse interpretazioni.

b) La causa violenta prevista dall'INAIL

Il testo unico (DPR n.1124/65), all'Articolo 2 recita: "L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata ...",

ma non definisce cosa si intenda per "causa violenta".

L'INAIL ha emanato alcune circolari in casi di malattie infettive e parassitarie che, in pratica, riportano al concetto di infortunio i fenomeni di contagio da virus.

Inoltre, anche l'interpretazione dei Giudici porta a ciò. Ad esempio:

***Il disturbo post traumatico da stress derivante dall'esposizione a fattori traumatici estremi, come una rapina avvenuta sul posto di lavoro, deve essere inquadrato come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale**, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2019, n. 8301*

*La nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in modo esclusivo o in misura significativamente diversa rispetto all'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, provochi un infortunio sul lavoro (definita causa violenta **l'azione di virus suscettiva di provocare verruche**, tanto penetrando nell'organismo in maniera rapida e concentrata, quanto manifestandosi dal precedente stato latente all'interno dell'organismo in conseguenza di una distrazione delle difese immunologiche indotta dall'attività lavorativa) Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2006, n. 12559*

*Può costituire causa violenta anche **l'azione di fattori microbici o virali** che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (una dipendente, assistente socio sanitaria con mansioni di collaborazione con il personale infermieristico, secondo un calcolo probabilistico, ha contratto l'infezione da epatite B proprio nell'espletamento dell'attività ospedaliera), Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2005, n. 9968.*

Stesso concetto riportato anche in Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2004, n. 20941, Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2004, n. 6899, ed altre.

Ora, queste interpretazioni lasciano ampio spazio al concetto di infezione al coronavirus riconosciuto come infortuni sul lavoro (e non malattia professionale), anche indipendentemente dalle norme emanate dal governo e dall'INAIL specifiche per questa pandemia.

c) La causa violenta prevista nei contratti infortuni.

Uno sguardo alle condizioni di polizza.

Definizione di infortunio (nel contesto uguale per tutte le Compagnie):

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

Non viene prevista una definizione in polizza per cosa si intenda per causa fortuita, violenta ed esterna, quindi occorre fare riferimento alle possibili interpretazioni caso per caso.

Occorre anche rammentare che, nel caso di polizza infortuni e malattia, per la valutazione di quanto accaduto, è prevista una clausola di un arbitrato di tipo irrituale e non di perizia contrattuale come, ad esempio, per i contratti incendio e furto. Questo significa che gli arbitri devono decidere sia sull'an che sul quantum. Certo, non per tutto, in quanto decisioni sul rispetto

dei termini di prescrizione o sull'esistenza o meno di colpa grave, spettano sempre al Giudice ordinario.

Anche l'interpretazione delle clausole del contratto, ai sensi degli artt. 1362, 1363 e 1370 del c.c. rientra tra i compiti dello stesso giudice e la sua pronuncia è insindacabile in sede di legittimità, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e assistita da congrua motivazione (per tutte Cassazione civile, sez. III, 19/04/2000, n. 5080)

Rimane quindi sempre valida la condizione soggettiva di valutazione dell'evento. Per ciò che mi riguarda, vista la violenta aggressività del virus, sono propenso a farla rientrare nella causa violenta prevista dalla polizza infortuni, anche se gli effetti della infezione si possono manifestare successivamente.

d) Le condizioni di polizza

Come detto, la polizza costituisce il contratto dove vengono previste condizioni generali, particolari ed aggiuntive che elencano gli eventi coperti e quelli esclusi.

Questo fa sì che ogni Compagnia può inserire clausole più o meno restrittive sulla portata della garanzia che, una volta accettate dal cliente, hanno piena validità giuridica.

Alcuni esempi presi da polizze di mercato:

a) Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione:

le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni caso le malattie, ...;

questa dicitura vi fa rientrare l'infezione del COVID 19

Occorre logicamente andare poi a leggere **le eventuali esclusioni**.

b) Sono escluse dall'assicurazione:

1. ... le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra;

Anche in questo caso, a meno che non venga fuori che la Cina ha voluto scientemente spargere il virus per il mondo come atto terroristico, la garanzia opera.

2. contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);

in questo caso diventa difficile giudicare. Sono andato a vedere sul vocabolario Treccani come vengono definiti i due termini per "contaminazione" e "avvelenamento":

- *Contaminazione: (ecologia) (chimica) (fisica) diffusione incontrollata di sostanze inquinanti. Il COVID 19 non è una sostanza inquinante.*

- *Avvelenamento: L'avvelenare, come azione di propinare il veleno, di uccidere col veleno, o di mettere del veleno in una sostanza. Non essendo un esperto in materia posso chiaramente errare, ma non mi pare che anche questo termine corrisponda al COVID 19.*

Ma si trova anche: *In medicina, l'azione dannosa svolta con meccanismo biochimico sull'organismo da sostanze esogene tossiche. Sempre più difficile dare una valida interpretazione per una persona non formata su questi termini. La Disciplina biologica studia le sostanze che costituiscono la materia vivente ed il COVID 19 proviene o nasce dal di fuori dell'organismo.*

Agli arbitri ed ai giudici la giusta interpretazione.

e) La giusta informativa al cliente

Il mercato si è mosso offrendo diarie da ricovero in caso di ospedalizzazione e erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva, di sostegno alle imprese con indennità in caso di interruzione di attività, per consulenza medica con dei capitali però molto ridotti. Dal resto, con premi di 11 fino a 50 € cosa si può pretendere?

Cosa succede però a chi continua a vendere le “normali” polizze infortuni? Ha informato adeguatamente il cliente sulla portata della garanzia?

Penso nulla, in quanto difficilmente verranno fatte cause per tale motivo.

Tutto è lasciato al contegno degli Intermediari assicurativi e loro collaboratori (che dovrebbe essere più che sufficiente, cosa che, purtroppo, non sempre si verifica).

Eiopa, all'indirizzo https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-guide-understand-your-insurance-coverage-during-coronaviruscovid-19-outbreak_en, ha scritto: *(gli Intermediari dovrebbero sempre agire nel miglior interesse e sono tenuti a fornire informazioni chiare e informazioni tempestive.*

f) Le Concause.

Quando abbiamo affrontato il nesso di causalità per le garanzie RCT ed RCO è stato riportato: Occorrerà infatti stabilire se il danno è stato causato dal coronavirus o se le persone colpite sono decedute con il coronavirus.

In ambito assicurativo per gli infortuni, una corretta identificazione assume un ruolo anche più cruciale, potendo addirittura pregiudicare il diritto all'indennizzo.

Le morti da corona virus, nella grande maggioranza, non sono state conseguenza unica diretta ed esclusiva della malattia indotta dal virus, ma hanno interessato (con percentuali molto elevate) soggetti già portatori di altre malattie, senza le quali probabilmente il decesso non vi sarebbe stato.

L'onere della prova di dimostrare il danno subito è a carico del danneggiato (o suoi eredi); questo significa, per alcuni casi, dovere considerare le eventuali concause che possono avere contribuito al danno stesso.

Solitamente si parla di concausa di:

a) **infortunio (o di evento)**, intesa come situazione che contribuisce o facilita l'accadimento del fatto (p.e.: incidenti stradali e/o cadute accidentali dovute a malore, vertigini, deficit sensoriali o funzionali, a intossicazione da alcool, ...).

In questo caso occorre leggere attentamente le esclusioni previste in polizza: infortuni causati in stato (meglio conseguenti) di ubriachezza, malore, ecc. ed anche per abuso di psicofarmaci o per uso di stupefacenti e allucinogeni;

b) **lesione**, ovvero una condizione che aggrava la lesione, complicando il decorso della malattia e/ o infortunio (p.e.: una incuria nel trattamento di una ferita, un diabete che ne favorisce la sovrainfezione, ...).

Generalmente comprese in polizza con clausole specifiche (morsi di animali e da punture di insetti, con esclusione della malaria e di altre malattie tropicali, lesioni da sforzo, queste ultime tuttavia con modulazioni varie, soprattutto con riferimento alle ernie e all'infarto miocardico)

c) **menomazione (o di inabilità)**, vale a dire quando la nuova menomazione incide su una funzione già compromessa, aggravando l'entità complessiva invalidante (p.e.: un deficit

respiratorio restrittivo da esiti di plurime fratture costali che interviene in soggetto con cronico deficit respiratorio ostruttivo da asma bronchiale allergico).

Sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, ovvero nei casi in cui il quadro menomativo è frutto di un concorso causale fra gli effetti diretti ed esclusivi dell'evento ed altre condizioni patologiche preesistenti.

Come si può facilmente osservare, le concause di cui ai punto b) e c) sono quelle che possono influire maggiormente su un possibile indennizzo e, nel nostro caso, alle volte, con difficoltà valutative non certo facili.

In conclusione.

Come si sarà capito, diventa impossibile stabilire, per tutti i contratti infortuni presenti sul mercato, se la garanzia è, ed in quali termini, operante.

Molto importanti risulteranno logicamente quelli stipulati dagli operatori nella sanità, quelli (se esistenti) di chi si è trovato al lavoro e per questo contagiato, dei dirigenti, ecc.

Non penso che interesserà, in quanto difficilmente titolari di polizza infortuni, chi si trovava (purtroppo) nelle strutture di RSA o chi aveva un'età molto avanzata.

Covid 19 e interruzione dell'attività

In Italia sono poche le imprese assicurate per i danni indiretti. Si stima che solo il 10% circa delle aziende ha stipulato queste polizze. Mentre in altri Paesi dell'Europa la percentuale può anche superare il 50% (Germania oltre l'80%). Probabilmente questo è dovuto principalmente a due fattori:

- 1) essendo il tessuto produttivo del nostro Paese composto per la maggior parte da piccole e medie aziende, l'imprenditore non si rende conto delle possibili conseguenze che ne possono derivare;
- 2) gli Intermediari assicurativi non "spingono" molto su queste forme di copertura, anche perché (non me ne si voglia) non tutti conoscono a fondo la polizza e ciò crea un po' di allarmismo sull'essere giudicati non competenti per quello che si propone. Non sto naturalmente parlando delle forme a percentuale, bensì di quelle che potrebbero, per gli stessi imprenditori, essere risolutive in caso di sinistro.

Possiamo però, oggi, trarre due considerazioni:

- a) sul punto 1): probabilmente si è diventati molto più coscienti a cosa può portare un fermo di attività anche per brevi periodi di 60 o 90 giorni (e non solo per le aziende produttrici);
- b) sul punto 2): c'è da augurarsi che gli Intermediari e loro collaboratori abbiano più stimoli ad approfondire le coperture per il fermo delle attività e proporre le stesse (insistendo) ai clienti.

Fatta questa breve premessa (probabilmente dovuta all'età ed anche al fatto che questo lavoro mi è sempre piaciuto), veniamo alle coperture in essere ed al problema del coronavirus.

Alcuni esempi di quali conseguenze può causare ad una azienda questa pandemia:

nel settore produttivo:

- interruzione totale o parziale di tutte o parti delle lavorazioni;
- contaminazione di materie prime, in corso di lavorazione o prodotti finiti;
- infortuni dei dipendenti che rimangono a casa;
- impossibilità di approvvigionamento di materiali per chiusura delle aziende fornitrici;

nel settore commerciale:

- perdita di clienti che si riforniscono da altri produttori;
- merci non consegnate a causa delle limitazioni causate dal COVID 19;
- eventuali penali (contrattuali) dovute a ritardi o mancate consegne;
- impossibilità di partecipare ad eventuali fiere o mostre.

Infine sono da considerare tutte le altre spese gravanti sull'azienda, quali: affitti, canoni per servizi (luce, acqua, gas), rate di mutui, leasing o finanziamenti, spese per i dispositivi di protezione per tutti i dipendenti, stipendi dei dipendenti, ecc.

Ed ora la temuta domanda: ma chi si è assicurato, è coperto da questi rischi?

Condizione essenziale della polizza danni da interruzione dell'attività è che si sia verificato un danno materiale (dovuto, per esempio, ad un incendio).

I danni derivati da interruzioni d'esercizio senza danno materiale sono (sempre) esclusi.

Un caso di coronavirus o incapacità lavorative o chiusure aziendali, ad esso dovute, non sono coperte, poiché, appunto, in questo caso non si tratta di un danno materiale.

Naturalmente, in caso di danno coperto dalla polizza base che abbia cagionato "danni materiali" (incendio, scoppio, ecc.), è valida la copertura per i danni da interruzione di attività. Si pone però la domanda: se le ordinanze emanate dalle varie Autorità hanno fatto sì che questo fermo di attività,

durante il periodo del COVID 19, risulti superiore rispetto a quello che si sarebbe verificato in condizioni "normali", è indennizzabile tutto il danno, solo parte di esso oppure non è proprio indennizzabile?

Naturalmente, in questo caso occorre verificare cosa previsto nel contratto. Nelle esclusioni della maggior parte di questi prodotti presenti sul mercato, si trova scritto:

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- a) ...
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - *dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;*
 - *tumulti popolari, scioperi, sommosse, **provvedimenti imposti dall'Autorità;***
 - ...

In questo caso direi che siamo nella condizione di indennizzo di una parte del danno, escludendo le perdite e le spese dovute al COVID 19. Rimane da verificare il compito dei periti nel valutare ciò.

Esaurito l'argomento delle coperture assicurative presenti sul nostro mercato, rimangono da osservare alcune eccezioni:

- a) polizza che tutela anche contro le perdite da fermo attività a prescindere da un danno materiale ai beni assicurati e
- b) clausola di fermo dell'attività anche per ordine dell'autorità.

Naturalmente, per essere coperti dalla garanzia, occorre che siano presenti entrambe le clausole o, quanto meno, che nel testo di polizza di una non si escluda l'altra.

Se sono poche le polizze sul mercato per i danni da interruzione di attività, si possono contare numericamente su due cifre quelle che rispettano i parametri sopra previsti.

Cosa ci riserva il futuro.

Tralasciando la varie forme pubblicitarie di polizze che le Compagnie hanno "sfornato" in questo periodo e che prevedono indennizzi che diventano ridicoli in confronto ai danni che un'azienda deve sopportare in caso di fermo di attività, speriamo che il mercato riesca ad affrontare anche questa tipologia di rischi. Certo, ad un giusto prezzo, poiché, con 10 o 50 euro, non si può pretendere nulla.

Per chiudere l'argomento, in USA nel 2018 è nato un prodotto assicurativo parametrico specifico per risarcire le imprese dal rischio di Business Interruption conseguente ad una pandemia/epidemia, dove anche i provvedimenti presi dalle autorità pubbliche rappresentano un parametro per misurare la portata dell'evento.

Vedremo.